

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 413/2014 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2014****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. I contingenti di cui all'allegato III del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) Benché i contingenti siano di norma gestiti tramite l'uso di titoli d'importazione, è opportuno prevedere l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli d'importazione in una seconda fase, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 ⁽³⁾ della Commissione. In tal modo, gli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione hanno la possibilità di decidere, durante il periodo contingenziale, il momento in cui presentare domanda di titoli d'importazione, in funzione dei flussi commerciali effettivi.
- (3) Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.
- (4) Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli d'importazione si applichino anche ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.
- (5) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione e al momento del rilascio di un titolo d'importazione.
- (6) Per obbligare gli operatori a richiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro attribuiti, è opportuno stabilire che tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

